Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 20 aprile 1943 - Anno XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 209.
Istituzione della indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati . . . . . . Pag. 1402

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 210.
Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia aeronautica . . . . Pag. 1402

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 211.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo . . Pag. 1405

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 212.
Modificazione dell'art. 22-bis del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, circa il contributo alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva (F.I.P.S.) di nuova istituzione, da parte dei pescatori dilettanti. Pag. 1405

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 213.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo ecceda le lire 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori . . . . Pag. 1406

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 214.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società . . . . Pag. 1406

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 215.
Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria e il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche . . . . Pag. 1406

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 216.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti . Pag. 1406

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 217.
Applicazione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pola, dell'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni . . . . . Pag. 1407

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 218.
Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1942-43 ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra . . . . Pag. 1407

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 219.
Trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni del Ministero della guerra . . . . Pag. 1409

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

Presidenza del Consiglio dei Ministri: R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 169, concernente modificazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni. Pag. 1410

Ministero delle finanze: Regio decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche . . . . Pag. 1410

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sassari . . . . . . Pag. 1410
Ministero delle corporazioni: Riassunto del provvedimento P. 667 dell'8 aprile 1943-XXI relativo alla disciplina dei manufatti fabbricati su telai a mano Quarto elenco delle ditte autorizzate . . . . Pag. 1410
Ministero delle finanze: Media dei cambi e dei titoli. Pag. 1416

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Esito del concorso a posti di perito (grado 9°, gruppo B) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . Pag. 1416

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 209.
Istituzione della indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali della Regia aeronautica, Arma aeronautica ruolo naviganti ed ai sottufficiali dell'Arma aeronautica ruolo specialisti, in servizio presso reparti di volo (stormi, gruppi e squadriglie o unità di volo corrispondenti) con almeno dieci anni di servizio, nella Regia aeronautica, che per ragioni inerenti alla specialità cui appartengono non possono essere avvicendati e che alla data del 1° luglio 1942-XX, o successivamente, abbiano compiuto o compiano, presso i reparti di volo predetti, un periodo ininterrotto di servizio, quali componenti degli equipaggi di volo, di due anni, di cui almeno sedici mesi in guerra, con percezione del trattamento economico di guerra intero, spetta, in aggiunta agli altri assegni ed indennità previsti dalle disposizioni vigenti e semprechè siano dislocati in zona di operazioni e percepiscano il trattamento economico di guerra nella misura intera, un'indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati, al lordo delle sole ritenute erariali, nella seguente misura:

Colonnello A.A.r.n.	L.	45
Tenente colonnello A.A.r.n.	»	40
Maggiore A.A.r.n.	»	35
Capitano A.A.r.n.	»	30
Tenente e Sottotenente A.A.r.n.	»	25
Maresciallo A.A.r.n. e A.A.r.sp. di 1ª 2ª e 3ª cl.	»	20
Sergenti maggiori A.A.r.n. e A.A.r.sp. . .	»	10
Sergenti A.A.r.n. e A.A.r.sp.	»	8

Art. 2.

L'indennità di prolungata permanenza presso reparti di volo mobilitati verrà corrisposta dal 1° luglio 1942-XX fino al termine dell'attuale stato di guerra per le sole giornate di effettivo servizio presso i reparti di cui al precedente art. 1.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO

LEGGE 18 marzo 1943-XXI, n. 210.
Riordinamento dei Corpi consultivi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.
Corpi consultivi della Regia aeronautica.

Art. 1.

I Corpi consultivi della Regia aeronautica sono:
a) il Consiglio dell'aria;
b) il Comitato superiore di aeronautica;
c) il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

CAPO II.
Consiglio dell'aria.

Art. 2.

Il Consiglio dell'aria è organo consultivo del Ministro per l'aeronautica per le questioni più importanti che interessano l'aviazione militare e civile.

Particolarmente può essere chiamato ad esprimere il proprio parere:

1° sui provvedimenti relativi ad ordinamenti aeronautici e regolamentazioni ad essi attinenti, sia per quanto riguarda il materiale che il personale;

2° sui progetti concernenti l'organizzazione dei servizi;

3° sui programmi di nuove opere demaniali;

4° sulle direttive generali per l'organizzazione tecnico-amministrativa dell'aeronautica e sui provvedimenti in genere relativi ai servizi tecnici dell'aeronautica.

Art. 3.

Il Consiglio dell'aria è convocato e presieduto dal Ministro e, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

Art. 4.

Del Consiglio dell'aria fanno parte:

1° il Ministro, il Sottosegretario di Stato, il Capo ed il Sottocapo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, il Sottocapo di Stato Maggiore agli armamenti aerei;

2° i marescialli dell'aria;

3° i generali di armata aerea o designati di armata aerea ed i generali di squadra aerea purchè siano investiti del comando effettivo della grande unità corrispondente.

Art. 5.

E' data facoltà al Ministro per l'aeronautica di invitare alle sedute i direttori generali, i capi degli Enti centrali del Ministero dell'aeronautica ed, eventualmente, gli ufficiali della Regia aeronautica, del Regio esercito e della Regia marina, i funzionari di altri Ministeri e gli elementi appartenenti alla scienza ed all'industria, che abbiano una particolare competenza nelle questioni da trattare.

Art. 6.

Il Consiglio dell'aria dispone di un apposito ufficio segreteria, retto da un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, nominato con decreto Ministeriale.

Capo III.

Comitato superiore di aeronautica.

Art. 7.

Il Comitato superiore di aeronautica è composto come segue:

1° un generale d'armata aerea o designato d'armata, o di squadra aerea, presidente;

2° un generale di divisione aerea, membro;

3° un generale di brigata aerea, membro;

4° un generale del Genio aeronautico, membro;

5° un colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, membro;

6° un colonnello del Commissariato aeronautico, membro;

7° un funzionario civile dell'Amministrazione centrale di 5° o 6° grado, membro;

8° il capo ufficio segreteria, membro senza voto.

In caso di assenza o di impedimento, ciascun membro è sostituito da un supplente.

I direttori generali ed i capi degli uffici centrali del Ministero dell'aeronautica intervengono, in qualità di membri straordinari, senza voto, quando si debbono trattare argomenti di loro competenza.

Quando venga richiesto il parere sugli argomenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del seguente art. 8, è chiamato a far parte del Comitato superiore, come membro straordinario con voto deliberativo, un consigliere di Stato.

Possono, inoltre, di volta in volta, essere chiamati dal presidente ad intervenire, senza voto, ufficiali, funzionari ed altre personalità di particolare competenza su speciali argomenti.

La precedenza fra i membri del Comitato è determinata dal rispettivo grado gerarchico e, in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono disimpegnate dal membro più elevato in grado o più anziano.

Art. 8.

Il Comitato superiore di aeronautica è organo consultivo del Ministro per l'aeronautica.

Esso esprime parere:

1° sui capitolati d'oneri generali e capitolati tecnici particolari e speciali;

2° sui contratti relativi a qualsiasi materia ed il cui importo superi le lire 300.000. In caso di contratti continuativi, per l'applicazione di questo limite, si avrà riguardo alla spesa complessiva occorrente per tutto il periodo;

3° sui progetti e schemi di contratto di vendita di cose ed oggetti fuori uso o di vendita dei prodotti del suolo, ricorrenti periodicamente, qualunque ne sia l'ammontare;

4° sulle proposte di revoca dell'applicazione di clausole penali, abbuoni, condoni, ecc. quando l'ammontare delle somme che l'Amministrazione abbandona superi il limite di lire 30.000;

5° sulla risoluzione di riserve degli appaltatori quando l'ammontare delle somme in contestazione superi le lire 100.000;

6° sulle analisi dei prezzi.

Oltre tali materie, nelle quali il parere del Comitato è obbligatorio, può il Ministro consultarlo, quando lo ritenga opportuno, anche su altre questioni di carattere tecnico-militare, amministrativo ed economico.

Il Comitato superiore di aeronautica dispone di:

a) un ufficio del presidente;

b) un ufficio segreteria - retto da un ufficiale superiore A.A.r.n. o del Genio aeronautico, ruolo ingegneri - composto da:

un reparto tecnico economico per la trattazione delle pratiche di carattere tecnico, retto da un ufficiale superiore del Genio aeronautico, ruolo ingegneri;

un reparto giuridico amministrativo per la trattazione delle pratiche amministrative, retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato;

un ufficio costi per la trattazione delle pratiche relative alla fissazione dei prezzi, retto da un capitano del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

In assenza del capo ufficio segreteria titolare, le funzioni di capo ufficio segreteria saranno assunte dall'ufficiale del Genio aeronautico, ruolo ingegneri o del Corpo commissariato, ruolo commissariato, di cui sopra, più elevato in grado o più anziano.

Art. 9.

I membri del Comitato sono nominati con decreto Reale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 10.

Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, cui spetta di coordinare le frequenze e lo svolgimento dei lavori con le esigenze delle questioni in esame. In via straordinaria esso può essere altresì convocato, sempre per il tramite del suo presidente, ad iniziativa del Ministro per l'aeronautica.

Art. 11.

Gli affari da sottoporsi al parere del Comitato sono trasmessi al suo presidente dalle varie direzioni generali od uffici centrali del Ministero, normalmente in via diretta, tranne diverso ordine del Ministro al riguardo. Il presidente li fa corredare, a cura dell'Ufficio segre-

teria, con note illustrative e li ripartisce opportunamente tra i singoli membri del Comitato chiamati a riferirne in seduta plenaria. Le note illustrative di cui sopra, debbono essere distribuite prima della discussione, anche ai membri del Comitato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e debbono constare di verbali che riassumano le discussioni e ne indichino espressamente il risultato.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

CAPO IV.

Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi.

Art. 12.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi è costituito come segue:

Presidente:

Sottocapo di Stato Maggiore per gli armamenti aerei.

Membri ordinari:

Generale ispettore del genio aeronautico, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo del II reparto dello Stato Maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo del V reparto dello Stato Maggiore, membro ordinario con voto deliberativo;

Direttore superiore degli studi e delle esperienze, membro ordinario con voto deliberativo;

Capo dell'Ufficio segreteria del Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi, membro ordinario senza voto.

Membri straordinari, con voto deliberativo:

Comandante generale delle scuole (quando si discutano progetti di velivoli per le scuole) od in sua vece un generale dell'A. A. appositamente designato;

Generale A. A. comandante di una grande unità aerea da bombardamento (quando si discutano progetti di velivoli da bombardamento);

Generale A. A. comandante di una grande unità aerea da caccia (quando si discutano progetti di velivoli da caccia);

Ispettore dell'aviazione per il Regio esercito (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione del Regio esercito);

Ispettore dell'aviazione per la Regia marina (quando si discutano progetti di velivoli per l'aviazione della Regia marina);

Direttore generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti (quando si discutano progetti di velivoli civili e militari o di motori);

Direttore generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

Direttore generale del Commissariato aeronautico (quando si discutano progetti di materiali di competenza);

Direttore generale delle armi e munizioni (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale di armamento o munizionamento);

Capo dell'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo (quando si discutano progetti di velivoli o di materiale per le telecomunicazioni).

In assenza del presidente, assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado, o più anziano, presente.

Il presidente può far intervenire alle sedute, senza voto deliberativo, ufficiali e funzionari particolarmente competenti sulle questioni che si discutono.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi dispone di un Ufficio segreteria, retto da un ufficiale superiore del Genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Art. 13.

Il Comitato per i progetti dei velivoli, delle installazioni di bordo e delle armi è organo consultivo del Ministro per l'aeronautica ed ha i seguenti compiti:

a) esamina i progetti di nuovi velivoli e di nuovi motori, nonchè quelli concernenti modifiche di aerei in servizio e le installazioni di bordo;

b) esprime il parere sui programmi di nuove costruzioni ed eventuali trasformazioni di materiali esistenti;

c) esprime il parere sui programmi relativi all'allestimento bellico dei velivoli;

d) esprime il parere sulle condizioni tecniche dei capitolati d'onere;

e) esprime il parere sulle importanti questioni attinenti la produzione del materiale aeronautico, formulando proposte atte ad adeguare la produzione predetta alle necessità tecnico-militari;

f) esprime il parere sulle più importanti esperienze aeronautiche e suggerisce le eventuali ulteriori prove ritenute necessarie per il perfezionamento dei materiali in relazione al progredire della scienza e della tecnica aeronautica.

Può il Ministro consultare il Comitato medesimo sulle questioni concernenti l'adozione del materiale di aeronautica.

Art. 14.

Il Comitato delibera sulle questioni sottoposte al suo esame con votazione palese e per maggioranza di voti. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

Il verbale deve riassumere la discussione, contenere le deliberazioni prese e gli argomenti addotti dai membri che abbiano, eventualmente, dato voto contrario.

Art. 15.

Il presidente del Comitato coordina e dirige il lavoro affidato al Comitato in relazione ai compiti ad esso assegnati.

Le richieste di parere al Comitato vengono rivolte, salvo diverso ordine del Ministro, direttamente al presidente del Comitato stesso dalle Direzioni generali e dagli Uffici centrali del Ministero.

Il presidente fa istruire con note illustrative gli argomenti da trattarsi ripartendoli fra i vari membri del Comitato chiamati a riferire in seduta plenaria.

Art. 16.

Il presidente ed i membri ordinari del Comitato sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'aeronautica.

CAPO V.

Disposizioni finali comuni ai tre Corpi consultivi.

Art. 17.

I presidenti dei Comitati di cui ai precedenti capi III e IV corrispondono direttamente col Ministro e con gli Enti centrali del Ministero.

Corrispondono, invece, con gli Enti periferici, tramite il Gabinetto del Ministro.

I verbali delle sedute dei suddetti Corpi consultivi sono trasmessi in copia, per l'approvazione, al Ministro per l'aeronautica.

Art. 18.

In tutti gli atti di Governo attinenti ad affari sottoposti all'esame del Consiglio dell'aria e del Comitato superiore di aeronautica, sarà inserita nelle premesse la formula « udito il Consiglio dell'aria », ovvero « udito il Comitato superiore di aeronautica ».

Art. 19.

Per i servizi tecnici e di segreteria sono destinati presso i suddetti Corpi consultivi della Regia aeronautica ufficiali e altro personale militare e civile appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione aeronautica, nella misura ritenuta necessaria.

Art. 20.

Le norme di cui alla presente legge si applicano in quanto non contrastino con le particolari disposizioni legislative emanate per il tempo di guerra.

Art. 21.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 giugno 1938-XVI, n. 1265, convertito nella legge 16 febbraio 1939-XVII, n. 470, nonchè ogni altra disposizione contraria alle norme contenute nella presente legge, la quale entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 211.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1942-XX, n. 1121, contenente disposizioni per la messa a coltura di terreni a pascolo, con le seguenti modificazioni:

All'art. 3, alle parole: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 50.000 », sono sostituite le altre: « quando la spesa sussidiabile non superi le lire 75.000 ».

Dopo l'art. 6 è inserito il seguente:

Art. 7. — Entro il termine di un anno dalla fine dell'attuale guerra, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura provvederanno, per le rispettive provincie in collaborazione con il locale Comando della Milizia nazionale forestale e d'intesa colle Organizzazioni sindacali dell'agricoltura e gli Enti economici competenti, a redigere un elenco per comuni, comprensori ed eventualmente anche per aziende, dei terreni a prato naturale permanente, prato pascolo e pascolo permanente suscettibili di definitiva proficua messa a coltura agraria avvicendata, da comprendersi nel piano della produzione agricola, restituendo alla coltura foraggera permanente quelli i quali, trasformati per necessità contingenti, in virtù del presente provvedimento, non offrono, per ragione di protezione idrogeologica del suolo, altitudine, stratificazione, oppure per l'ordinamento dell'economia agraria e zootecnica del luogo, convenienza di essere definitivamente trasformati.

L'ultimo articolo diventa art. 8.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PARESCHI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 212.

Modificazione dell'art. 22-bis del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, circa il contributo alla Federazione Italiana della Pesca Sportiva (F.I.P.S.) di nuova istituzione, da parte dei pescatori dilettanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il comma terzo dell'art. 22-*bis* aggiunto al testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604, con l'art. 3 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 485, è modificato come segue:

« Oltre all'importo della tassa di licenza è dovuta la quota annua di L. 10, da parte di tutti i pescatori, al locale Consorzio per la tutela della pesca, ove nella zona sia stato costituito tale Ente in forma obbligatoria, e la quota annua di L. 10, da parte dei soli pescatori dilettanti, alla Federazione italiana della pesca sportiva, alla quale essi debbono essere iscritti. La ricevuta del versamento eseguito a favore di tale Federazione deve essere allegata alla domanda inoltrata al prefetto per ottenere la licenza ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE MARSICO — ACERBO — BIGGINI — BENINI — PARESCHI — CINI — TIENGO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 213.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo ecceda le lire 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1942-XXI, n. 1397, che attribuisce alle Sezioni di Regia tesoreria la facoltà di pagare i titoli di spesa dello Stato, il cui importo ecceda le L. 50.000, mediante accreditamento in conto corrente fruttifero presso la Banca d'Italia, al nome dei creditori.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 214.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1942-XXI, n. 1476, concernente proroga dei benefici tributari per le fusioni, concentrazioni e trasformazioni di società, con la seguente modificazione:

All'articolo unico, comma 1°, le parole: « è prorogato al 30 giugno 1943-XXI », sono sostituite con le parole: « è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 215.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria e il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, recante norme per la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche, con la seguente modificazione:

All'art. 1, dopo le parole: « sospendere temporaneamente » sono inserite le parole: « ed a prorogare ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO

LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 216.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni o finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1633, concernente proroga di privilegi tributari per anticipazioni e finanziamenti in genere da parte di istituti di credito, in correlazione con le operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — DE MARSICO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

REGIO DECRETO-LEGGE 22 marzo 1943-XXI, n. 217.

Applicazione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Pola, dell'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, numero 338, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;

Ritenuta l'urgente necessità di carattere finanziario e tributario di prorogare le disposizioni contenute nell'art. 3 del predetto Regio decreto-legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione provinciale di Pola è autorizzata, per il quinquennio 1° gennaio 1943 31 dicembre 1947, a continuare ad applicare l'addizionale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni di cui all'art. 164 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175, con le aliquote del 3 % per i redditi di categoria *B* e del 2,40 % per i redditi di categoria *C*-1.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 69. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1943-XXI, n. 218.

Maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 194[illegible] indifferibili provvedimenti di carattere finanziario per esigenze dipendenti dalla guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 28 maggio 1942-XX, nn. 657 e 679, 1° giugno 1942-XX, nn. 667 e 680, 4 giugno 1942-XX, n. 654, 21 giugno 1942-XX, n. 694 e 23 giugno 1942-XX, n. 695;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per occorrenze straordinarie dipendenti dallo stato di guerra è autorizzata l'inscrizione delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze	L.	81.316.200
Ministero degli affari esteri . . .	»	24.300.000
Ministero dell'educazione nazionale	»	8.893.300
Ministero dell'interno	»	25.500.000
Ministero delle comunicazioni . .	»	3.000.000
Ministero della guerra	»	500.000

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, delle comunicazioni e della guerra per l'esercizio finanziario 1942-43 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 61. — Assegni e indennità di missione agli addetti alla segreteria particolare, ecc. (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra) . . .	L.	16.000
Cap. n. 62. — Premi di operosità e di rendimento al personale del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	150.000
Cap. n. 63. — Indennità di missione e di trasferimento al personale addetto al Sottosegretariato, ecc.	»	800.000
Cap. n. 65. — Spese di funzionamento del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 66. — Spese casuali (Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra)	»	100.000
Cap. n. 93. — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	»	200.000
Cap. n. 94. — Fondo a disposizione del Presidente del Tribunale speciale, ecc.	»	200.000
Cap. n. 95. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Tribunale speciale, ecc.	»	200.000

Cap. n. 96. — Indennità da corrispondersi ai funzionari, ecc. per i procedimenti dinanzi al Tribunale speciale per la difesa dello Stato	L. 200.000
Cap. n. 417-*octies* (di nuova istituzione). — Spese per l'impianto ed il funzionamento del Commissariato generale per il coordinamento dei rifornimenti della Sicilia	» 1.000.000
Cap. n. 599 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni della Milizia dipendenti dallo stato di guerra	» 18.000.000
Cap. n. 722 (aggiunto - in conto competenza). — Somma da anticipare all'Istituto per i cambi con l'estero per l'attuazione di provvedimenti intesi ad agevolare l'approvvigionamento alimentare della Grecia	» 58.450.200
	L. 81.316.200

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 31. — Missioni politiche e commerciali: incarichi speciali, ecc. .	L. 800.000
Cap. n. 39. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, manutenzione, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 95. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali .	» 10.000.000
Cap. n. 139 (aggiunto - in conto competenza). — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose residenti all'estero dei militari alle armi	» 12.500.000
	L. 24.300.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 195-*bis* (modificata la denominazione). — Somma da corrispondere alle Università e agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e soprattasse non riscosse per effetto della dispensa concessa ai figli dei militari alle armi (art. 7 della legge 21 agosto 1940-XVIII, n. 1252, e Regio decreto-legge 14 settembre 1941-XIX, n. 1471, convertito nella legge 26 maggio 1942-XX, n. 704)	L. 7.243.300
Cap. n. 208-*quater*. — Spese per l'affitto, la manutenzione e l'arredamento dei locali, ecc., delle scuole degli ordini medio e superiore dei territori della Dalmazia, ecc.	» 500.000
Cap. n. 208-*septies*. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni al personale ex jugoslavo insegnante, ecc., nel territorio della Dalmazia, ecc.	» 1.000.000
Cap. n. 211 (aggiunto - in conto competenza). — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale, ecc., per la salvaguardia del patrimonio artistico ed archeologico nazionale, ecc. . .	» 150.000
	L. 8.893.300

Ministero dell'interno:

Cap. n. 111-*quinquies*. — Spesa per l'attuazione di speciali provvedimenti a tutela delle popolazioni civili delle provincie della frontiera orientale e dei territori annessi	L. 20.000.000
Cap. n. 152 (aggiunto - in conto competenza). — Assegnazione straordinaria per la gestione degli ospedali, ecc., nel territorio della Dalmazia	» 4.000.000
Cap. n. 153-*bis* (aggiunto, in conto competenza; modificata la denominazione). — Assegnazione straordinaria per servizi e prestazioni dell'Istituto superiore di sanità dipendenti dallo stato di guerra	» 1.500.000
	L. 25.500.000

Ministero delle comunicazioni:

Cap. n. 80-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra	L. 3.000.000

Ministero della guerra:

Cap. n. 8. — Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, ecc. . .	L. 500.000

Art. 3.

Nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1942-43 sono istituiti « per memoria » i seguenti capitoli:

Entrata:

Cap. n. 396-*bis*. — « Entrate del Governo della Libia da versare a quel Governo coloniale ».

Spesa: *Ministero dell'Africa italiana*:

Cap. n. 44-*bis*. — « Somma da versare al bilancio della Libia in corrispondenza di entrate di quel Governo coloniale provvisoriamente imputate allo stato di previsione dell'entrata dello Stato ».

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 3.000.000, in aggiunta a quella di cui all'art. 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1942-XX, n. 356, convertito nella legge 4 agosto 1942-XX, n. 999, per provvedere, nei territori nemici occupati dalle Forze Armate dello Stato, all'esecuzione di lavori marittimi urgenti.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 3.000.000 per ulteriori occorrenze per l'apprestamento degli impianti relativi all'approvvigionamento idrico delle nuove caserme per il Regio esercito in Santa Maria Capua Vetere ed in Nola.

Analogamente a quanto disposto con l'art. 3 del Regio decreto-legge 7 novembre 1942-XXI, n. 1343, agli stanziamenti dipendenti dalla suddetta autorizzazione si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Art. 6.

E' autorizzata l'inscrizione, in relazione al fabbisogno, delle seguenti somme negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto segnati:

Ministero delle finanze:

lire 200.000.000 per le spese derivanti dall'attuazione degli accordi internazionali di Berlino del 22 luglio 1942-XX, relativi alla sistemazione patrimoniale dell'ex Stato jugoslavo.

Ministero degli affari esteri:

lire 50.000.000 per il rimpatrio degli italiani all'estero nonchè per l'assistenza ai cittadini italiani e la protezione degli interessi italiani nei Paesi in conflitto.

Ministero dell'interno:

lire 50.000.000 per le spese relative all'impianto ed al funzionamento di campi di concentramento.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 7.

E' autorizzato il prelevamento della somma di lire 2.000.000 dal contributo straordinario di lire 150.000.000 autorizzato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada con l'art. 8 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1943-XXI, n. 85 per la esecuzione di urgenti opere di rifacimento di massicciate, trattamenti superficiali, pavimentazioni e per riparazioni di manufatti lungo le strade statali, per provvedere ad opere consimili lungo le autostrade gestite dall'Azienda stessa.

La suddetta somma di lire 2.000.000 verrà inscritta nell'esercizio finanziario 1942-43, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici e nel bilancio dell'Azienda autonoma predetta con decreti del Ministro per le finanze, rimanendo ridotta, in corrispondenza, a lire 68.000.000 la quota del suaccennato contributo da stanziare nell'esercizio finanziario 1944-45.

Art. 8.

E' autorizzata la ulteriore spesa di lire 3.000.000.000 per l'erogazione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Gli stanziamenti da effettuare in dipendenza dell'autorizzazione suddetta, da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43, sono trasformati in annualità trentennali posticipate al tasso del 5,50 per cento (cinque e cinquanta per cento) dell'importo di L. 206.416.170 ciascuna, con decorrenza dall'esercizio 1943-44 al 1972-73, in applicazione delle disposizioni dell'art. 3 del Regio decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 521.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere impegni entro il limite di lire 2.000.000.000 per particolari esigenze di compensazioni commerciali connesse all'attuale stato di guerra.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione ai fabbisogni, agli stanziamenti delle somme necessarie in dipendenza degli impegni di cui al precedente comma.

Agli stanziamenti predetti potranno essere applicate le norme contenute negli articoli 1 e 2 della legge 11 luglio 1941-XIX, n. 809.

Art. 10.

Fino al 30 giugno 1943 il Ministero per la produzione bellica, per le spese inerenti alla propria gestione, si varrà dei fondi inscritti nel bilancio del Ministero delle finanze sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra » e, per quanto riguarda i servizi relativi all'apprestamento e all'approvvigionamento dei mezzi e materiali bellici che gli verranno trasferiti dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, dei fondi inscritti ai capitoli nn. 66, 80 e 58 dei rispettivi bilanci per le spese dipendenti dalla guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1943-XXI
Atti del Governo, registro 456, foglio 61. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 marzo 1943-XXI, n. 219.

Trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 6 febbraio 1943-XXI, n. 24, che eleva il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra a Ministero della produzione bellica;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1943-XXI, n. 25, relativo alle attribuzioni del Ministero della produzione bellica;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925-IV, numero 2263;

Considerata la necessità di iniziare il graduale trasferimento al Ministero della produzione bellica di attribuzioni spettanti ai Ministeri militari;

Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, e del Ministro per la produzione bellica, d'intesa con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono trasferite al Ministero della produzione bellica le attribuzioni del Ministero della guerra relative agli allestimenti e approvvigionamenti di:

1) — artiglierie ed armi della fanteria, caricamenti e accessori strumenti di precisione - buffetterie - carreggio, bardature - finimenti e materiale di mascalcia proietti - bombe - cartucce - bossoli - spolette - cannelli ed artifizi vari - esplosivi di lancio e scoppio - caricamento proietti;

2) — mezzi e materiali per telecomunicazioni - materiali ed attrezzature per artieri, minatori, mascheratori, pontieri, ferrovieri, teleferisti, fotoelettricisti, fotografi, cinematografisti, aerostieri, idrici, meccanici-elettricisti ed antincendi;

— materiali contingentati per costruzioni varie, metalli e legnami;

3) — automotoveicoli per trasporto di cose e di persone e da combattimento - biciclette - accessori e parti di ricambio.

Art. 2.

Per l'esplicazione dei compiti di cui all'art. 1, le direzioni generali di artiglieria, genio e motorizzazione del Ministero della guerra rispondono al Ministro per la produzione bellica, dal quale ricevono disposizioni per l'impostazione e lo svolgimento dei programmi di produzione dei materiali bellici sovraelencati e per l'andamento in genere della produzione stessa.

Art. 3.

Restano immutate le attribuzioni e la dipendenza delle direzioni superiori del servizio tecnico di artiglieria, del genio e della motorizzazione.

Dell'impostazione e dell'andamento di studi ed esperienze, intesi all'adozione di nuovi materiali, da parte dei predetti servizi, deve essere data notizia al Ministero della produzione bellica, tramite il Comitato superiore tecnico armi munizioni che esprimerà il suo parere in merito.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FAVAGROSSA — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli:* DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *marzo* 1943-XXI
Atti del Governo, registro 455, *foglio* 100. — MANCINI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 18 aprile 1943-XXI è stato rimesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 marzo 1943-XXI, n. 169, concernente modificazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni.

(1352)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 15 aprile 1943-XXI, il Ministro per le finanze ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 febbraio 1943-XXI, n. 105, concernente modificazioni alle disposizioni vigenti in ordine al pagamento dei tributi a mezzo di marche.

(1340)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sassari.

Con decreto Ministeriale 13 aprile 1943-XXI, il termine assegnato al Cons. naz. prof. Mario Ascione, quale commissario ministeriale per la gestione dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Sassari con la collaborazione del signor comm. rag. Giuseppe Tomè, è prorogato al 30 settembre 1943-XXI.

(1341)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 667 dell'8 aprile 1943-XXI relativo alla disciplina dei manufatti fabbricati su telai a mano - Quarto elenco delle ditte autorizzate.

In relazione al provvedimento P. 404 del 10 luglio 1942-XX, ed a seguito dei provvedimenti P. 553 del 19 novembre 1942-XXI, P. 614 del 18 gennaio 1943-XXI e P. 631 del 1° febbraio 1943-XXI, il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 667 dell'8 aprile 1943-XXI, sulla base delle proposte formulate dall'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie, ed inteso l'Ente del Tessile Nazionale, ha approvato il quarto elenco, qui unito in allegato, delle ditte autorizzate a proseguire la produzione dei manufatti su telai a mano.

Le norme di cui al provvedimento P. 404 per le ditte comprese nell'elenco suddetto, si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Quarto elenco delle ditte autorizzate a proseguire nella produzione manufatti su telai a mano

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
80	Alessandrini Luigi	Casagiove di Caserta (Napoli)	n. 600 Capi tessuto arredamento, tipo *A*, raion 150 kg. 300; raion 450 kg. 360.
81	Alois cav. Raffaele	Briano (Napoli)	m. 4000 Bordura coperte, raion 450 kg. 200; fil. non bloccato kg. 300.
82	Archiappati Nicola	Sala di Caserta	n. 750 Capi tessuto per copriletto, tipo *A*, raion 150 kg. 430; raion 450 kg. 450.
83	Artigianato tessile Valsesiano	Cellio (Valsesia)	mq. 2000 Tessuto Pezzotto Valtellinese, tipo *A*, stracci kg. 2500; fil. non bloccato kg. 300. mq. 5000 Tappeto stuoia « Valsesia », tipo *B*, fil. non bloccato kg. 900. mq. 4000 Tappeto stuoia tipo *C*, fil. non bloccato kg. 200. mq. 6000 Tessuto regionale, tipo *D*, fil. non bloccato kg. 3000. mq. 3500 Coperta regionale, tipo *E*, fil. non bloccato kg. 1100. mq. 1000 Tessuto arredamento, tipo *F*, seta organz. 11/13 kg. 100.
84	Bacile Iohanna	Spongano (Lecce)	mq. 350 Tappeto tipo Bacile, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 1200; fil. non bloccato kg. 600.
85	Bandini Giovanni	Roma	m. 6800 Passamanerie artistiche, tipo *A*, raion 200 kg. 426; raion cordonetto 300/3 kg. 428. m. 5800 Passamanerie artistiche, tipo *B*, raion 200 kg. 309; raion cordonetto 300/3, fiocco 40/2 kg. 620. m. 2200 Passamanerie artistiche, tipo *C*, seta organz. 13/15 kg 44; fioretto 200 kg. 44. m. 5000 Passamanerie artistiche, tipo *D*, raion 200 kg. 50; raion cordonetto 300/3 kg. 50; fiocco 40/2 kg. 50. m. 3500 Passamanerie artistiche, tipo *E*, raion 200 kg. 65; raion cordonetto 300/3 kg. 65; fiocco 40/2 kg. 65. m. 6800 Passamanerie artistiche, tipo *F*, raion 200 kg. 80; raion cordonetto 300/3, rigenerato non di lana 1/5500 kg. 464.
86	Bargossi Egizia	Pesaro	n. 360 Capi tovagliati rustici, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 810. n. 150 Capi asciugamani artistici da bagno, tipo *B*, fil. non blocato kg. 60. n. 100 Tappeti, n. 100 Borse, tramati con butti di foglie di granturco, tipo *C*, fil. non bloccato kg. 30.
87	Batelli Giovanni	S. Leucio di Caserta (Napoli)	n. 800 Copriletti damascati, tipo *A*, raion 150 kg. 440, raion 450 kg. 440.
88	Beretta Angela	Como	m. 500 Tessuto bandiere nazionali e nastri, tipo *A*, seta organz. 20/22 kg. 48; seta reale 50/60 kg. 32. m. 2000 Tessuto per paramenti sacri, tipo *B*, seta organz. 20/22 kg. 108; seta reale 50/60, seta reale 80/90 kg. 135. m. 1000 Tessuti per paramenti sacri, tipo *C*, seta organz. 20/22 kg. 21; seta reale 50/60 kg. 49. m. 1200 Tessuti per paramenti sacri, tipo *D*, seta organz. 20/22 kg 60; seta reale 50/60 kg. 110. m. 500 Tessuti per paramenti sacri, tipo *E*, seta organz. 20/22 kg. 20; seta reale 80/90 kg. 20. m. 600 Tessuti per paramenti sacri, tipo *F*, seta organz. 20/22 kg. 47, seta reale 80/90 kg. 47.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
89	Bronzini Gegia	Carpenedo di Mestre (Venezia)	m. 100 Tessuti per arredamento artistico, tipo *A*, seta organz. 11/13 kg. 12; seta grezza kg. 75; buretta 3/2000 kg. 55.
			m. 100 Tessuti per arredamento artistico, tipo *D*, seta organz. 11/13 kg. 14; buretta 3/2000 kg. 50; fibre artificiali cellulosiche kg. 16.
			m. 30 Tessuti per arredamento artistico, tipo *G*, seta organz. 11/13 kg. 3,9; buretta 3/2000 kg. 17; fibre artificiali cellulosiche kg. 6.
			m. 320 Tessuti per arredamento artistico, tipo *H*, fiocco 20/2 kg. 25; seta grezza kg. 140.
			m. 150 Tessuti per arredamento artistico, tipo *I*, fiocco 20/2 kg. 20; seta o fil. non bloccato kg. 130.
			m. 230 Tessuti per arredamento artistico, tipo *L*, fil. non bloccato kg. 110.
			m. 175 Tessuti per arredamento artistico, tipo *M*, fil. non bloccato kg. 78; seta grezza kg. 37.
			m. 175 Tessuti per arredamento artistico, tipo *N*, fiocco 20/2 kg. 2,5; fil. non bloccato kg. 17; seta grezza buretta 3/2000 kg. 75.
			m. 180 Tessuti per arredamento artistico, tipo *O*, fil. non bloccato kg. 85.
			m. 165 Tessuto per arredamento artistico, tipo *P*, fil. non bloccato kg. 70; buretta 3/2000 kg. 19.
			m. 265 Tessuto per arredamento artistico, tipo *Q*, fil non bloccato kg. 158.
			m. 350 Tessuto per arredamento artistico, tipo *R*, fil. non bloccato kg. 115; spelaia kg. 60.
			m. 400 Tessuto per arredamento artistico, tipo *S*, fiocco 20/2 kg. 38; fil. non bloccato kg. 20; spelaia kg. 230.
			m. 115 Tessuto per arredamento artistico, tipo *T*, fiocco 20/2 kg. 20; fil. non bloccato kg. 35.
90	Cicala Francesco	Sala di Caserta (Napoli)	n. 600 Capi copriletto imitazione antico, tipo *A*, raion 200 kg. 405; raion 300 kg. 315.
			n. 100 Capi copriletto imitazione antico, tipo *B*, raion 120/150 kg. 80; raion 250/300 kg. 50.
			n. 400 Capi copriletto imitazione antico, tipo *C*, raion 150 kg. 225; raion 300 kg. 225.
			n. 600 Capi copriletto imitazione antico, tipo *D*, raion 150 kg. 300; raion 450 kg. 340.
91	Cordani Fratelli	Zoagli (Genova)	m. 2500 Tessuto tradizionale Zoagliese, tipo *A*, seta organz. 26/30, 2 c. kg. 150; fiocco 140/2 kg. 130.
			m. 600 Tessuto tradizionale Zoagliese, tipo *B*, seta organz. 26/30, 2 c. kg. 49; seta reale 40/44, 2 c. kg. 17.
			m. 600 Tessuto tradizionale Zoagliese, tipo *C*, seta organz. 26/30, 2 c. kg. 76; seta reale 26/30, 2 c. kg. 17.
			m. 1300 Tessuto tradizionale Zoagliese, tipo *D*, seta organz. 26/30, 2 c. kg. 169; fioretto 200/2 kg. 78.
92	De Bernardis Nepa Felicita	S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	m. 150 Tessuto casalingo caratt. regionale, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 40.
93	Del Giudice Crescenzio	S. Leucio (Napoli)	n. 2000 Capi copriletti raion, tipo *A*, raion 200 kg. 1200; raion 250 kg. 1200.
			n. 1000 Capi copriletti raion, tipo *B*, raion 150 kg. 500; raion 450 kg. 500.
94	Delleani Gaspare	Torino	m. 400 Tessuto per arredamento, tipo *A*, raion 120 kg. 27; seta reale 13/15 kg. 33.
			m. 350 Tessuto per arredamento, tipo *B*, seta reale 13/15 kg. 45.
			m. 200 Tessuto per arredamento, tipo *C*, seta reale 13/15 kg. 19.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
	Segue:		
	Delleani Gaspare	Torino	m. 200 Tessuto per arredamento, tipo *D*, seta reale 13/15 kg. 19; raion 120 kg. 13.
			m. 100 Tessuto per arredamento, tipo *E*, seta reale 13/15 kg. 10.
95	Di Giacomo Luigi	S. Leucio (Napoli)	m. 10.000 Passamaneria artistica, tipo *A*, raion 300 kg. 1000; rigenerato 5500 kg 1500.
			m. 10.000 Passamaneria artistica, tipo *B*, raion 300 kg. 1000; rigenerato 5500 kg. 1500.
			n. 1500 Copriletti raion, tipo *C*, raion 150 kg. 900; raion 450 kg. 1000.
			n. 1000 Copriletti raion, tipo *D*, raion 300 kg. 800; seta organz. 20/22 kg. 450.
			m. 2500 Tessuto arredamento, tipo *E*, raion 150 kg. 350; raion 450 kg. 650.
			m. 5000 Tessuto arredamento, tipo *F*, raion 150 kg. 600; raion 450 kg. 450.
			m. 5000 Tessuto arredamento, tipo *A*¹, raion 150 kg. 650; raion 300 kg. 1850.
			m. 5000 Tessuto arredamento, tipo *B*¹, bemberg 25/2 kg. 600; raion 300 kg. 650; novofil 140/2 kg. 400.
			m. 5000 Tessuto arredamento, tipo *C*¹, bemberg 25/2 kg. 600; raion 150 kg. 650; novofil 140/2 kg. 400.
			m. 3000 Tessuto arredamento, tipo *D*¹, seta organz. 20/22 kg. 400; raion 150 kg. 650; novofil 140/2 kg. 600.
			m. 2500 Tessuto arredamento, tipo *E*¹, seta organz. 20/22 kg. 180; raion 150 kg. 325; novofil 140/2 kg. 200.
			m. 2500 Tessuto arredamento, tipo *F*¹, seta organz. 20/22 kg. 180; raion 150 kg. 325; novofil 140/2 kg. 200.
96	Ferrara Augusto	Sala di Caserta	n. 250 Copriletti damascati, tipo *A*, raion 150 kg. 140; raion 450 kg. 150.
97	Gasparoli A.	Gallarate	n. 1000 Scialli e scialletti, tipo *A*, fiocco kg. 250; raion kg. 250.
			n. 1000 Scialli e scialletti, tipo *B*, fiocco kg. 300; raion kg. 300.
			n. 1000 Scialli e scialletti, tipo *C*, lenasel, kg. 600.
98	Gennai Giuseppe & Figli	Soci (Arezzo)	mq. 400 Tessuto tipo Smirne annodato a mano, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 550; fil. non bloccato kg. 550.
99	Gessaroli	Rimini	mq. 500 Tappeto annodato a mano orientale, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 500; fibre autarchiche kg. 1000; fil. non bloccato kg. 500.
			mq. 370 Coperte scialli artistici, tipo *B*, raion - fil. non bloccato kg. 400.
			mq. 800 Tovagliato arazzo, tipo *C*, fil. non bloccato kg. 500.
			mq. 100 Tappeto tessuto con disegni classici e moderni, tipo *D*, fibre autarchiche kg. 40; fibre autarchiche kg. 170.
100	Liguori Raffaele	Sala di Caserta	n. 1500 Capi copriletto S. Leucio, tipo *A*, raion 150. raion 200 kg. 1300; raion 300/450 kg. 550.
			n. 175 Capi copriletto Lampasso, tipo *B*, raion 150 kg. 90; raion 300/400 kg. 110.
			n. 50 Capi copriletto damascato, tipo *C*, seta reale 20/22 kg. 15; raion 300 kg. 30.
101	Macchiarella Mattia	Pulcianello di Caserta (Napoli)	n. 500 Capi damasco antico Napoletano, tipo *A*, raion 150 kg. 300; ~~raion 300 kg. 300.~~

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
102	Mandato Angelo	Pulcianello di Caserta (Napoli)	m. 1500 Tessuto per arredi sacri, tipo *A*, raion 150 kg. 100; raion 300 kg 100.
			m. 200 Tessuto per arredi sacri, tipo *B*, floretto 200 kg. 25; raion 300 kg. 31.
			m. 350 Capi copriletto a tre colori, tipo *C*, raion 150 kg. 192; raion 300 kg. 193.
			m. 200 Tessuto per arredi sacri, tipo *D*, seta reale 13/15 kg. 20; floretto 200 kg. 30.
103	Manifattura Italiana Damaschi & Broccati M.I.D.E.B.	Torino	m. 400 Tessuto broccato stili del 700, tipo *A*, seta organz. 28/32 - 46/50 kg. 30; seta reale 80/88/3 c, floretto 200/2, flocco 100/2 kg. 50.
			m. 500 Tessuto broccato stili del 700, tipo *B*, floretto 200/2 kg. 45; seta reale 80/88, floretto 200/2, flocco 100/2, cordonetto floretto novofil kg. 110.
			m. 1000 Tessuto broccato stile 700 barocco piemontese, tipo *C*, fil. non bloccato kg. 150; fil. non bloccato o fibre artificiali kg. 290.
			m. 600 Tessuto broccato stile 700 barocco piemontese, tipo *D*, flocco 20/2 kg. 80; flocco 32/2 kg. 190.
			m. 600 Tessuto broccato stile 700 barocco piemontese, tipo *D-bis*, flocco o floretto 32/2 kg. 85; spolinato filo autarchico, flocco o floretto 32/2 kg. 140.
			m. 600 Tessuto velluto imitazione stile 500 e 700, tipo *E*, floretto 200/2, pelo floretto 160/2 kg. 90; flocco 100/2 kg. 95.
			m. 50 Tessuto arazzo lana del 500, tipo *F*, fil. non bloccato kg. 60.
104	Maresca Luigi	S. Leucio di Caserta (Napoli)	n. 1500 Capi copriletto tipo giapponese, tipo *A*, raion 150 kg. 750; raion 450 kg. 750.
105	Micci Giuseppe	Roma	m. 2580 Passamanerie artistiche, tipo *A*, raion 200 kg. 78; cordonetto 300/3 kg. 258.
			m. 2270 Passamanerie artistiche, tipo *B*, raion 200 kg 46; cordonetto 300/3 kg. 296.
			m. 864 Passamanerie artistiche, tipo *C*, seta organz. 13/15 kg. 37.
			m. 1953 Passamanerie artistiche, tipo *D*, raion 200 kg 20; cordonetto 300/3, flocco 40/2 kg. 40.
			m. 1368 Passamanerie artistiche, tipo *E*, raion 200 kg. 32; cordonetto 200/3 kg. 48.
			m. 5800 Passamanerie artistiche, tipo *F*, raion 200 kg. 30; cordonetto 300/3, rigenerato 1/5500, non di lana kg. 470.
106	M.I.T.O. G. F. Vannucci	Prato	mq. 2000 Tappeto d'arte annodato a mano, tipo *A*, trital semi opaco 3/4000 kg. 8000.
107	Nieri Lomi Lina	Livorno	n. 12.000 Sciarpe da collo, tipo *A*, raion kg. 1830.
108	Pepe Gioacchino	S. Leucio di Caserta	m. 800 Copriletti damascati, tipo *A*, raion 200 kg. 600; raion 300 kg. 600.
109	Pittoni Anita	Trieste	mq. 400/600 Articolo per arredamento, tipo *A*, fil. non bloccato, tritafil, raion kg. 300.
			mq. 300/400 Articolo per arredamento, tipo *B*, raion, fil. non bloccato kg. 300.
			mq. 200 Articolo per arredamento, tipo *C*, fil. non bloccato, raion, juta kg. 400.
			mq. 300 Articolo per arredamento, tipo *D*, fil. non bloccato kg. 900.

Numero d'iscrizione	DENOMINAZIONE DELLA DITTA	SEDE	Quantità e qualità dei prodotti che possono fabbricare in un anno Quantità e qualità del filato
	Segue:		
	Pittoni Anita	Trieste	mq. 25 Articolo per arredamento, tipo *E*, fil. non bloccato kg. 40.
			mq. 25 Articolo per arredamento, tipo *F*, fil. non bloccato kg. 35.
			Lavorazione eseguita esclusivamente all'uncinetto senza l'uso di telai a mano.
110	Pontini Torelli Maria	Perugia	m. 200 Tessuto caratt. regionale Umbro, tipo *A*, fiocco kg. 50; raion kg. 25.
111	Valsecchi Gnecchi Ada	Pescarenico (Lecco)	m. 700 Tessuto per tendaggi, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 150.
			mq. 700 Tessuto per tappeti, tipo *B*, fil. non bloccato kg. 1600.
			mq. 400 Tessuto per tappeti, tipo *C*, fil. non bloccato kg. 1080.
			mq. 150 Tessuto per tappeti, tipo *D*, fil. non bloccato kg. 180.
112	Venturi Mario	Prato (Firenze)	mq. 220 Tappeto tipo Persiano, tipo *A*. fibra aut. 1/3000 kg. 170; fibra aut. 2/3000 kg. 980.
			mq. 1700 Tappeto tipo Moderno, tipo *B*, fibra aut. 1/3000 kg. 1100; fibra aut. 2/3000 kg. 7500.
113	Viesi Domenico	Cles (Trentino)	mq. 100 Tessuto per arredamenti sacri, tipo *A*, seta organz. 20/22 kg. 13,5.
			mq. 60 Tessuto per arredamenti sacri, tipo *B*, seta organz. 20/22 kg. 2,7; floretto 200/2 kg. 7.
			mq. 60 Tessuto per arredamenti sacri, tipo *C*, seta organz. 20/22 kg. 3,3; floretto 200/2 kg. 5,4.
114	Virunto S. A.	Belluno	mq. 800 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *A*, fil. non bloccato kg. 100; stracci non di lana kg. 480.
			mq. 200 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *B*, fil. non bloccato kg. 40; stracci non di lana kg. 200.
			mq. 300 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *C*, fil. non bloccato kg. 60; stracci non di lana kg. 540.
			mq. 300 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *D*, fil. non bloccato kg. 60; stracci non di lana kg. 540.
			mq. 200 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *E*, fil. non bloccato kg. 40; stracci non di lana kg. 400; stoppa kg. 10.
			mq. 300 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *F*, fil. non bloccato kg. 50; stracci non di lana kg. 500.
			mq. 100 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *G*, fil. non bloccato kg. 30; stracci non di lana kg. 30.
			mq. 50 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *H*, fil. non bloccato kg. 10; stracci non di lana kg. 10.
			mq. 20 Tessuto caratt. per arredamento, tipo *I*, fil. non bloccato kg. 2; stracci non di lana kg. 8.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 19 aprile 1943-XXI - N. 74

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9897
Argentina (U)	4,45	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	43,70	Nicarag. (I)	3,80
Brasile (I)	0,9928	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,9925
Cile (I)	0,7125	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7950
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,7975
Costarica (I)	3,372	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5868
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,38	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. America (I)	19 —
Francia (I)	38	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,50	Id (C) (2)	4,56395
India (I)	5,76	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	38,78	Uruguay (I)	10,28
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	88,125
Id. 3,50 % (1902)	85,525
Id. 3 % lordo	72,10
Id. 5 % (1935)	88,175
Redimib. 3,50 % (1934)	78,10
Id. 5 % (1936)	93,90
Id. 4,75 % (1924)	495,10
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	99,40
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	92,75
Id. 5 % (15-2-50)	92,30
Id. 5 % (15-9-50)	92,15
Id. 5 % (15-4-51)	92,05

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito del concorso a posti di perito (grado 9°, gruppo B) nell'Amministrazione dei monopoli di Stato

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed i successivi sull'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e le successive modificazioni apportate coi Regi decreti 21 marzo 1930, n. 219; 22 ottobre 1936, n. 1924; 1° marzo 1938, n. 125, e 11 aprile 1940, n. 278;

Visto il decreto Ministeriale 22 maggio 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno stesso anno, registro 4 Monopoli, foglio 79, col quale venne indetto un concorso per esami a 14 posti di perito (grado 9°) nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dei Monopoli di Stato, così ripartiti:

10 posti per la specialità agrari;

4 posti per la specialità meccanici;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, registro 5 Monopoli, foglio 272, con cui il numero dei posti messi a concorso con l'anzidetto decreto venne ridotto a sette, ripartiti come appresso: cinque posti per la specialità agrari e due per la specialità meccanici;

Visto il risultato del concorso stesso come dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 16 dicembre 1942-XXI, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1943-XXI, registro 1 Monopoli, foglio 4;

Considerato che il concorso riguardante l'assegnazione dei due posti stabiliti per la specialità meccanici è andato deserto;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Alonsi Luigi fu Angelantonio è dichiarato unico vincitore del concorso per esami a cinque posti di perito (grado 9°), specialità agrari, nel ruolo del personale tecnico di 1ª categoria (gruppo *B*) dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, con punti 16,33.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 marzo 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1344)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.